PROPOSTA AMPLIAMENTO DEI DESTINATARI DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA A 71 ANNI

scritto da goal | 26 Settembre 2025



di Francesca Forloni e Marialuisa De Cia*

Nel sistema previdenziale italiano esiste una particolare forma di tutela destinata ai cosiddetti “contributivi puri”, ovvero a quei lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995. Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 24 legge 22 dicembre 2011 n. 214, è riconosciuto l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia a quei soggetti che possono far valere 71 anni di età e almeno cinque anni di contribuzione effettiva purché non abbiano contribuzione di alcun tipo prima del 1° gennaio 1996. Non sono previsti importi soglia per poter accedere al trattamento così come non sono previsti adeguamenti assistenziali quali il diritto al trattamento minimo di pensione.

Tale previsione si rivela fondamentale per garantire un minimo di copertura previdenziale a soggetti che, a causa di carriere discontinue, avvii lavorativi tardivi o lunghi periodi di inattività, non riescono a soddisfare i requisiti ordinari previsti per l’accesso a pensione pur avendo contribuito al sistema previdenziale.

Tuttavia, i lavoratori che hanno maturato anche un solo contributo prima del 1° gennaio 1996 sia a seguito di

contribuzione effettiva che figurativa e/o da riscatto, non rientrano in questa fattispecie.

Per essi, l'accesso alla pensione è subordinato al raggiungimento dei requisiti minimi ordinari di almeno 67 anni di età e 20 anni di contribuzione. Se non si perfezionano tali requisiti, non è possibile accedere ad alcuna prestazione pensionistica, neanche a 71 anni, e neppure qualora risultino maturati cinque anni, e spesso molti di più, di contribuzione effettiva.

Questa esclusione determina una sostanziale disparità di trattamento tra soggetti che, pur avendo entrambi contribuito al sistema, vengono trattati in modo diametralmente opposto in base a una mera differenza temporale nella decorrenza della propria anzianità assicurativa.

Il Gruppo ODCEC Area Lavoro intende proporre una modifica normativa che miri a superare tale palese discrimine, estendendo la possibilità di accedere alla pensione contributiva a 71 anni anche ai soggetti con contribuzione ante 1996. Si tratta, in sostanza, di riconoscere il diritto a una forma di pensione minimale a chiunque abbia versato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e abbia raggiunto l'età di 71 anni, indipendentemente dalla data del primo accredito contributivo.

Il trattamento sarebbe liquidato interamente con il metodo contributivo pur collocandosi la contribuzione prima del 1° gennaio 1996, senza applicazione di requisiti sull'importo minimo dell'assegno e senza accesso ad alcuna integrazione al minimo, ma con piena valorizzazione della contribuzione effettivamente versata.

La proposta di modifica normativa dovrà prevedere la compatibilità della pensione contributiva a 71 anni con istituti quali la totalizzazione e il cumulo dei periodi assicurativi, nonché con prestazioni assistenziali quali

l’assegno sociale, nel caso in cui l’importo della pensione risultasse inferiore alla soglia minima di reddito prevista.

Con l’adeguamento normativo come sopra proposto, si introduce un principio di equità sostanziale nel trattamento dei lavoratori che, pur non avendo raggiunto i requisiti ordinari, hanno comunque alimentato il sistema previdenziale con contributi effettivi e, spesso, con sacrifici lavorativi importanti. In particolare sono ancora oggi fortemente discriminate le donne che hanno e hanno avuto carriere frammentate e discontinue a causa degli impegni di cura familiare nonché tutti quei soggetti che, per ragioni economiche o personali, hanno e hanno avuto situazioni occupazionali precarie e saltuarie.

In termini di sostenibilità, la misura proposta non grava in modo significativo sulla finanza pubblica, poiché prevede un’erogazione calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, senza costi aggiuntivi per integrazioni o tutele assistenziali extra per le quali si rimanda all’ordinamento in vigore. Per contro, offre una risposta concreta al tema della restituzione, almeno parziale, di quanto versato nel corso della vita attiva, evitando situazioni paradossali in cui l’intero ammontare dei contributi risulti inaccessibile sotto forma di prestazione.

In conclusione, l’estensione della pensione contributiva a 71 anni anche ai lavoratori con contribuzione ante 1996 rappresenta un intervento equilibrato, coerente con i principi del sistema e orientato a una maggiore giustizia sociale. Introducendo una soglia minima di tutela previdenziale per tutti, indipendentemente dall’anno di inizio della carriera, si contribuisce a colmare una lacuna normativa che oggi penalizza proprio coloro che, pur avendo lavorato e versato contribuzione, non riescono a trasformare i propri versamenti in un diritto pensionistico concreto.

*ODCEC Milano